



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 357/17/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CANALE 3 TOSCANA SRL PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 10, 11 E 13 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE 2008, RECANTE "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE", DI CUI AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 2/17/SIR

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 settembre 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"* e in particolare l'art.1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante *"Regolamento concernente l'accesso ai documenti"*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *"Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n.1/17/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTO l’atto di contestazione del Direttore del Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com. n. 2/17/SIR del 12 giugno 2017;

CONSIDERATO che la predetta Società non ha presentato scritti difensivi né alcuna comunicazione ai sensi dell’art.18 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

CONSIDERATO, altresì, che la società Canale 3 Toscana s.r.l. non ha ritenuto avvalersi della facoltà di obblare, non avendo provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981;

RITENUTO di poter determinare a carico della Canale 3 Toscana s.r.l. la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari al minimo edittale per ciascuna delle due violazioni commesse, per un totale di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), alla luce degli usuali criteri per la determinazione della sanzione prevista dall’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nello specifico:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la mancata trasmissione delle prescritte comunicazioni di variazione e comunicazione annuale ha determinato il mancato aggiornamento dei dati dichiarati al Registro degli operatori di comunicazione;
- con riferimento all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la predetta Società non ha provveduto a segnalare al Registro degli operatori di comunicazione difficoltà tecniche o amministrative nel reperimento dei dati;
- con riferimento alla personalità dell’agente, va osservato che si tratta di una società sottoposta, a far data dal 21 giugno 2017, a procedura di fallimento;
- con riferimento alle condizioni economiche dell’agente, si segnala che, dall’analisi del conto economico dell’ultimo bilancio abbreviato depositato dalla Società presso la Camera di Commercio - al 31 dicembre 2016 -, estratto dalla



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, risultano ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad euro 111.960,00 e perdite pari ad euro 182.108,00.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Canale 3 Toscana s.r.l. - c.f. 00643960529 - con sede legale in Siena (SI), Via Montanini n. 28, c.a.p.53100, iscritta al Registro con il numero 14519, di pagare la somma di euro 1.032,00 (milletrentadue/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per avere violato gli obblighi di trasmettere la comunicazione di variazione e la comunicazione annuale telematica 2016, previsti dagli articoli 10, 11 e 13 della delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni;

DIFFIDA

la Società a non proseguire nella violazione degli artt.10,11 e 13 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni;

INGIUNGE

alla società Canale 3 Toscana s.r.l. di versare la suddetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, con imputazione al capitolo n. 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 357/17/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 357/17/CONS*”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 26 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi